



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero consorzio di Caltanissetta

Area Tecnico-Ambientale

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO BIENNALE (2018/2019) DEL MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS 81/2008 e s.m.i.

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1

Definizione dei contraenti

Ai fini della lettura del presente documento si specifica che i contraenti sono il COMUNE DI CAMPOFRANCO e l'incaricato MEDICO COMPETENTE.

Art. 2

Norme regolatrici

I rapporti contrattuali vengono regolati dal D.P.R. 254/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni del presente Disciplinare di incarico, dal Codice Civile per quanto non previsto dagli atti sopra indicati e da tutte le disposizioni in materia sanitaria e di riservatezza.

Art. 3

Oggetto e durata dell'incarico

L'incarico, avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere presumibilmente dal 15/01/2018, ed ha per oggetto l'espletamento delle funzioni di Medico Competente, comprendente tutte le prestazioni previste dagli art. 25 e 41 del D.Lgs. 81/2008, come specificate negli artt. 4 e 5 del presente disciplinare di incarico .

Art. 4

Prestazioni previste dalla normativa vigente e modalità di effettuazione delle stesse

L'espletamento dell'incarico prevede le attività di cui agli artt. 41 (Sorveglianza sanitaria) e 25 (Obblighi del medico competente) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare:

1. **Sorveglianza sanitaria** (art. 41):

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Obblighi del medico competente (art. 25)

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (SPP) alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del SPP dei rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Si precisa che i dipendenti degli organismi di cui all'articolo 1 del presente schema di disciplinare d'incarico è considerato per un numero presunto massimo di circa 55 dipendenti per anno.

L'eventuale aumento o diminuzione del numero dei dipendenti non comporta alcun adeguamento di compenso risultante dalla presente gara, nel limite di scostamenti ricompresi nel 20% del totale dei dipendenti in servizio, oltre tale valore il compenso viene rideterminato;

Le prestazioni saranno effettuate presso apposito locale della sede del Comune di Campofranco, messo a disposizione dall'Ente al professionista interessato alla nomina.

Nel caso di cui alla lett. b) punto 1) del presente articolo, qualora il medico competente non ritenga di ammettere a visita il lavoratore in quanto non correlata ne ai rischi professionali ne alle sue condizioni di salute, dovrà espressamente indicare e certificare che la visita richiesta non è correlata a rischi professionali oppure che le condizioni di salute del lavoratore non possono essere peggiorate a causa dell'attività lavorativa svolta.

Eventuali altre visite mediche per tutti i lavoratori che saranno impiegati in progetti a termine (cantieri di lavoro, lavoratori RMI, progetti SAC etc...) saranno disposte a seguito di regolare impegno di spesa nel bilancio Comunale è sarà corrisposta la somma di € 30,00 (trenta/00) oltre IVA ed oneri se dovuti.

Art. 5

Precisazioni: ulteriori prestazioni comprese nell'incarico e prestazioni escluse

Rientrano nelle prestazioni direttamente a carico del medico competente eventuali accertamenti oculistici, audiometrici e spirometrici.

Sono esclusi eventuali ulteriori esami specialistici (es. radiografie ed esami ematici di laboratorio), per i quali ci si avvale di specialisti scelti dal datore di lavoro.

Art. 6

Collaborazione con altri specialisti

Nei casi in cui le visite debbano essere eseguite da altri specialisti in quanto l'oggetto delle analisi risulta essere troppo specifico, il medico competente si avvarrà, come indicato nell'articolo precedente, di specialisti scelti dal Datore di lavoro.

Art. 7

Corrispettivo previsto

Il corrispettivo complessivo per l'incarico di medico competente, è di € 2.894,00 annui, al lordo del ribasso d'asta che verrà praticato , oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.

Art. 8

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'incarico di medico competente, sarà effettuato annualmente, dietro presentazione di regolare fattura e di analitica relazione relativamente alle prestazioni effettuate.

Art. 9
Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna:

- 1) a convocare con apposita nota avente il valore di ordine di servizio il personale per le visite mediche nei giorni ed ore indicati dallo stesso medico competente, presso il locale individuato dall'Ente;
- 2) a formalizzare gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, una volta individuati, a seguito della valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti;
- 3) a mettere a disposizione all'occorrenza apposita stanza arredata di scrivania e sedie, oltre ad un idoneo armadio provvisto di serratura, le cui chiavi saranno custodite dall'incaricato al trattamento dei dati, per il deposito cartaceo delle cartelle sanitarie.

Art. 10
Risoluzione del contratto per inadempimento del medico competente

Qualora il medico competente si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, questa Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione allo stesso medico a mezzo di pec, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 12
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge 196/2003 s.m.i., i dati personali dell'Amministrazione e/o dei suoi collaboratori e dipendenti della stessa forniti in vista della formalizzazione del presente contratto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno essere trattati per finalità di gestione del rapporto, adempimenti di legge, gestione del protocollo, tenuta registri e scritture contabili, elenchi e indirizzari, compilazione di anagrafiche, tenuta della contabilità clienti e/o fornitori. Il trattamento dei dati potrà essere seguito sia manualmente sia mediante l'uso di sistema automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza necessarie, facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o di distruzione, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

CAMPOFRANCO li, _____

Il Datore di Lavoro: Ing. Di Giuseppe Salvatore

Il Medico Competente: _____